



Comune di Belluno

Regolamento per la gestione della proprietà boschiva

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/05/2010

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Belluno promuove la valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio boschivo, mediante l'utilizzazione della produzione legnosa, nella convinzione che l'uso razionale dello stesso patrimonio risponda all'esigenza di tutela del territorio e del paesaggio.

Il patrimonio boschivo comunale è parzialmente gravato da diritto di uso civico, così come individuato nel Piano di riordino approvato con DGRV n. 2973 del 1/10/2004.

Per la gestione del patrimonio boschivo gravato da diritto di uso civico il Consiglio comunale con deliberazione n. 37 dell'11/04/2006, e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il “Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno, ad esclusione di quelli siti nelle frazioni di Bolzano e Vezzano”.

Il presente regolamento si applica in toto alle proprietà boschive comunali non gravate da uso civico.

Per il patrimonio soggetto ad uso civico, ad esclusione di quello ricadente nelle frazioni di Bolzano e Vezzano, il presente regolamento si applica solo ed in quanto non previsto in quello approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 37/2006.

Art. 2 – Tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

Il Comune di Belluno incentiva la valorizzazione e la corretta gestione del proprio patrimonio boschivo anche attraverso opere di miglioramento fondiario (viabilità silvo-pastorale, ricoveri forestali, infrastrutture di servizio) e selvicolturali (miglioramenti boschivi).

A tal fine promuove le azioni previste dalla Legge regionale n. 52 del 13/9/1978, destinando a queste la quota minima del 10% dei proventi derivanti dalla vendita del legname e partecipando ai bandi di finanziamento destinati al miglioramento della proprietà forestale.

Art. 3 – Gestione tecnica

La gestione tecnica del patrimonio boschivo è affidata a personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnici necessari.

Qualora non vi fossero nell'organico comunale figure professionali dotate dei requisiti necessari, la gestione tecnica potrà essere affidata a tecnici esterni all'amministrazione.

Art. 4 - Gestione delle utilizzazioni

Le utilizzazioni boschive possono essere così distinte:

- a) utilizzazione legname da opera,
- b) utilizzazione legname da ardere,
- c) utilizzazioni straordinarie,
- d) utilizzazione di residuati,
- e) affitto/concessione del bosco.

Le utilizzazioni dovranno conformarsi a quanto previsto dal Piano di Riassetto Forestale per la gestione della proprietà forestale pubblica.

Per le particelle ivi comprese, le utilizzazioni dovranno inoltre rispettare il Piano economico dei beni silvo-pastorali del Comune di Belluno.

Art. 5 - Misurazione e prezzo di vendita

La quantità di legname ceduto o assegnato verrà misurata a metro stereo (mst).

Il prezzo di vendita viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in linea con l'andamento dei prezzi di mercato del periodo, tenuto conto del sito e delle difficoltà operative in cui si trova il cantiere.

Art. 6 – Utilizzazioni legna da opera

Le utilizzazioni boschive del legname da opera dovranno conformarsi a quanto previsto nel relativo progetto di taglio.

L'assegnazione sarà effettuata esclusivamente a ditte specializzate in campo forestale ed in possesso dei requisiti di legge. I lavori di taglio ed esbosco dovranno essere affidati a personale specializzato ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

E' possibile la concessione di legna da opera ai nuclei familiari che ne facciano richiesta, da utilizzare in via esclusiva per lavori di rifabbrico, manutenzione e conservazione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali in cui viene svolta attività agro-silvo-pastorale per un quantitativo massimo di 25 mst.

Art. 7 - Utilizzazioni legna da ardere

Ad ogni nucleo familiare che risieda nel Comune di Belluno può essere concesso, in relazione alla disponibilità del bosco, un quantitativo massimo di 10 mst annui.

La concessione è subordinata al fatto che i richiedenti:

- non siano titolari di ditta di utilizzazioni boschive,
- abbiano sempre osservato le norme forestali (PMPF) sul regolare utilizzo delle piante assegnate,
- non abbiano avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate anche solo parzialmente (salvo comprovate cause di forza maggiore), e/o non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto.

L'espresso rifiuto dell'assegnazione (totale o anche solo parziale) dà diritto all'Amministrazione di escludere il richiedente dal diritto al legnatico per l'anno successivo.

Non può essere rilasciata più di una concessione per nucleo familiare.

I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti sopra indicati, non possono provvedere personalmente al taglio ed alla raccolta del materiale loro assegnato, devono esplicitarlo nella domanda indicando la persona che intendono delegare per le suddette operazioni. La stessa persona non può ricevere più di due deleghe, pena l'esclusione dei richiedenti dalla concessione.

In caso di progetto di taglio consistenti o situati in posti troppo disagiati per i nuclei familiari, la legna da ardere sarà assegnata a ditte specializzate in campo forestale ed in possesso dei requisiti di legge.

Art. 8 – Utilizzazioni straordinarie

In presenza di condizioni particolari quali:

- il verificarsi di schianti per cause naturali,
- il diffondersi di patologie forestali,
- la necessità di pulizia di parti del bosco di scarso valore e/o misura,

il Comune procederà all'assegnazione del legname ai nuclei familiari che ne facciano richiesta nel corso di tutto l'arco dell'anno.

Le richieste pervenute oltre il 31 agosto potranno essere assegnate anche nell'anno successivo.

L'assegnazione verrà effettuata in via preventiva a coloro che non hanno avuto altre assegnazioni.

Nel caso di quantitativi considerevoli, di schianti e di infestazioni su vasta scala, verrà valutata l'opportunità di assegnazione a ditta boschiva tramite procedura di gara.

Art. 9 – Assegnazioni di residuati

E' possibile la cessione a nuclei familiari residenti nel territorio comunale di ramaglia lasciata nel bosco quale residuo delle utilizzazioni di cui agli articoli precedenti.

In tal caso la cessione avverrà a titolo gratuito e per un quantitativo da stabilire in relazione alla disponibilità di legname ed alle richieste di assegnazione pervenute.

Art. 10 – Affitto/concessione del bosco

Esistono allo stato attuale affittanze/concessioni onerose di porzioni di bosco a favore di nuclei familiari, anche su uso civico. L'Amministrazione ha l'obiettivo di effettuare una ricognizione dello stato di fatto e di regolarizzare tale situazione con la stipula dei necessari titoli giuridici. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di effettuare una ricognizione per addivenire alla individuazione delle aree da concedere in affitto, finalizzata alla aggregazione in ambiti più ampi, secondo il principio di unitarietà, in modo da permettere l'attuazione di tutti gli interventi anche di carattere manutentivo del territorio e pervenire alla formazione di "crediti di carbonio" nell'ambito del protocollo di Kyoto.

I titolari di assegnazioni in affitto/concessioni non possono essere assegnatari di ulteriori lotti di taglio.

Art. 11 – Modalità di concessione

Il Comune di Belluno provvederà a pubblicare ogni anno uno o più bandi che indicheranno le disponibilità di legna previste nel progetto o relazione di taglio e fisseranno i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste.

Qualora le istanze pervenute nei termini dovessero eccedere tale disponibilità, verrà redatta apposita graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri di precedenza

- non aver mai usufruito di tale diritto,
- non aver usufruito del diritto nei due anni precedenti per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità.

A parità di condizioni farà fede la data di presentazione della domanda.

Art. 12 – Modalità di esercizio

L'assegnazione avverrà in loco, mediante chiamata nominale. La mancata presa in consegna comporterà decadenza dalla stessa.

L'utilizzazione del materiale legnoso assegnato avviene a cura dei richiedenti che si assumono ogni onere relativo alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente ad ogni fase della concessione, secondo normativa vigente.

Per qualsiasi incidente, l'Amministrazione Comunale ed il personale da questa incaricato per l'assegnazione, rimangono esonerati da tutte le responsabilità.

Art. 13 – Divieti

E' vietata la cessione o la vendita in tutto o in parte del legname concesso.

L'inadempienza di tale norma comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di anni 5 (cinque).

Art. 14 – Prescrizioni

Nel lotto di legna assegnata il concessionario dovrà provvedere al taglio di tutte le piante come verrà indicato dalla Guardia forestale, anche se di piccolo taglio e di modesto valore. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario non dovrà arrecare danni al bosco ed al terreno.

Il concessionario dovrà mantenere il sito di taglio ed esbosco pulito e libero da cose che possano arrecare danno al bosco ed alle persone.

Per le operazioni di taglio non potranno essere occupati terreni al di fuori dell'area concessa, se non previa autorizzazione espressa della Guardia forestale e per motivi strettamente legati all'esercizio del taglio.

Nel caso sia necessaria l'installazione di impianti a fune, teleferiche e/o altre attrezzature, l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi ecc. restano a carico degli assegnatari/concessionari.

Art. 15 – Inizio ed ultimazione dei lavori

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di concessione. Se il termine non verrà rispettato l'assegnatario sarà considerato rinunciataro.

I lavori dovranno essere ultimati secondo le indicazioni che verranno date con il provvedimento di assegnazione, ma non potranno in ogni caso protrarsi oltre i due anni dall'assegnazione pena l'esclusione da ulteriori concessioni per un periodo di anni 5 (cinque).

Art. 16 – Controlli

Tutte le fasi di gestione indicate nei precedenti articoli del presente regolamento, dovranno svolgersi sotto il diretto controllo della Guardia forestale comunale.

Art. 17 – Sanzioni

Si applicano tutte le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dalle normative vigenti in materia.
